

ACCERTAMENTO

Gestione antieconomica anche con bilancio in attivo

di Angelo Ginex

È legittimo l'avviso di accertamento fondato sull'**antieconomicità** della gestione aziendale, anche nella ipotesi in cui questa concluda il proprio esercizio annuale con un **utile talmente esiguo**, a fronte di **ingenti investimenti sostenuti**, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito. È questo l'innovativo principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 31814 del 05.12.2019](#).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento per antieconomicità della gestione d'impresa**, con cui si contestavano ad una ferramenta maggiori ricavi, dal momento che essa, a fronte del sostenimento di costi pari ad euro 980.049, aveva dichiarato il conseguimento di un reddito d'impresa pari ad euro 10.104 e **ricavi** pari ad euro 809.905, quindi significativamente inferiori e **insufficienti per remunerare il capitale impiegato**.

A seguito di ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, detto avviso di accertamento veniva **annullato**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto sulla base della considerazione per la quale l'Ufficio finanziario aveva fondatamente ritenuto che sussistessero «**gravi e numerosi indizi presuntivi di inattendibilità delle risultanze contabili**» idonei a giustificare l'emissione di un accertamento ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), dovendo in definitiva riscontrarsi una **condotta antieconomica** dell'operatore commerciale, a prescindere dalla **regolarità formale della contabilità tenuta dall'impresa**.

Avverso la decisione assunta dai giudici di seconde cure, la società contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando innanzitutto che la gestione antieconomica non ricorrerebbe in considerazione di circostanze oggettive, in quanto **impresa giovane**, sorta in un territorio in cui la medesima attività di ferramenta incontra **significativa concorrenza**.

Ad adiuvandum, la medesima contestava che detta gestione antieconomica non ricorrerebbe anche in conseguenza di considerazioni soggettive, perché finalità dell'imprenditrice era in primo luogo quella di **assicurare un lavoro a parenti acquisiti**.

Da ultimo, la società contribuente escludeva che potesse parlarsi di gestione antieconomica perché la essa aveva comunque **chiuso il bilancio annuale in attivo**, ed altrettanto si era verificato nell'anno precedente e nel successivo.

Ebbene, nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto

dalla società, ha affermato *expressis verbis* che: «L'**antieconomicità** della gestione di un'impresa non può verificarsi sol quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma **anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo**, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito».

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel caso di specie, considerato che la società, a fronte del sostenimento di costi pari ad euro 980.049, aveva dichiarato il conseguimento di un reddito d'impresa pari ad euro 10.104 e **ricavi** pari ad euro 809.905, quindi **significativamente inferiori e insufficienti per remunerare il capitale impiegato**, deve assolutamente confermarsi che la gestione aziendale si è rivelata antieconomica.

A tal proposito, si rammenta che solo un paio di mesi fa, con [sentenza n. 24536 del 02.10.2019](#) la Corte di Cassazione, allargando il campo delle possibili difese dell'imprenditore cui venga contestata una gestione antieconomica, evidenziava come il comportamento antieconomico possa essere giustificato anche in caso di **attività iniziata solo di recente**.

Più nel dettaglio, con la pronuncia appena indicata, la Suprema Corte **ammetteva "saggiamente" una possibile sproporzione tra costi e ricavi nella delicata fase di start up**, in cui l'impresa che sta avviando il proprio *business* realizza importanti investimenti, così escludendo la legittimità di quelle rettifiche secondo cui dietro tale gestione si celerebbero operazioni evasive.

Nella decisione in rassegna, invece, la Suprema Corte, oltre a ritenere **irrilevante** la circostanza che l'accertamento riguardasse un'**impresa giovane**, ha altresì affermato, proprio in considerazione degli **ingenti investimenti sostenuti** nella fase iniziale, che nella [sentenza n. 24536 del 02.10.2019](#) avevano legittimato la gestione antieconomica, senz'altro **sconveniente il rischio d'impresa sopportato** in rapporto al risultato conseguito.

OneDay Master

IL GIUDIZIO TRIBUTARIO: REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI DI PRIMO E SECONDO GRADO E GESTIONE DELLA FASE CAUTELARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)